

Legge regionale 04 settembre 2001 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.

2 Il Regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008 è stato emanato con DPREg. 308/2011 (B.U.R.4/1/2012, n.1).

Art. 2

(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 e agli articoli 7, 10, 12 bis, 16, 20, 23, 31, 36, 38 e agli allegati B e C della legge regionale 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, è sostituita dalla seguente:

<<g) la specie cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall'1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;>>.

2.

(ABROGATO)

(1)

3.

(ABROGATO)

(2)

4.

(ABROGATO)

(3)

5.

(ABROGATO)

(4)

6.

(ABROGATO)

(5)

7.

(ABROGATO)

(6)

8.

(ABROGATO)

(7)

9.

(ABROGATO)

(8)

10.

(ABROGATO)

(9)

11.

(ABROGATO)

(10)

12.

(ABROGATO)

(11)

13.

(ABROGATO)

(12)

14.

(ABROGATO)

(13)

15.

(ABROGATO)

(14)

16.

(ABROGATO)

(15)

17.

(ABROGATO)

(16)

18.

(ABROGATO)

(17)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

2 Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

3 Comma 4 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

4 Comma 5 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

5 Comma 6 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

6 Comma 7 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

7 Comma 8 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

8 Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

9 Comma 10 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

10 Comma 11 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la

disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

11 Comma 12 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

12 Comma 13 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

13 Comma 14 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

14 Comma 15 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

15 Comma 16 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

16 Comma 17 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

17 Comma 18 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.